

Prot. n. 821
del 14/5/2020

TRIBUNALE DI VITERBO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO
CAMERA PENALE DI VITERBO
A.I.G.A. – SEZIONE DI VITERBO

PROTOCOLLO
RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI
PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Premesso

- che è necessario regolamentare la trattazione degli affari giudiziari anche con riguardo al Settore Penale, ai fini del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie prescritte dal Ministero della Salute, e di evitare assembramenti all'interno degli Uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, per il periodo compreso tra il 12.5.2020 e il 31.7.2020;
- visto l'art. 83, D.L. n. 18/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. n. 27/2020;
- visto gli artt. 12 bis e ss. l. n. 27 del 2020;
- visto il D.L. n. 28/2020;
- visto il Provvedimento Organizzativo prot. n. 704 del 29.4.2020 del Presidente del Tribunale che prevede la possibilità di svolgimento delle udienze penali anche "da remoto";
- visti gli esiti delle riunioni svolte;

Il Tribunale di Viterbo, in persona del Presidente dott.ssa Maria Rosaria Covelli, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, in persona del dott. Paolo Auriemma, l'Ordine degli Avvocati di Viterbo, in persona dell'avv. Marco Prosperoni, la Camera Penale di Viterbo, in persona dell'avv. Roberto Alabiso e l'A.I.G.A – Sezione di



Viterbo, in persona dell'avv. Angelo Poli, adottano il presente Protocollo in materia di modalità di svolgimento delle udienze penali, che avrà validità temporanea, sino alla data del 31.7.2020 o comunque sino a successiva data di cessazione dell'emergenza sanitaria, se del caso mediante apposita proroga, e potrà essere modificato in relazione a diversi provvedimenti e orientamenti assunti a livello nazionale e distrettuale.

ART. 1 – TIPOLOGIE DI UDIENZA E MODALITÀ DI TRATTAZIONE

1.1 A partire dal giorno 8 giugno 2020 e sino alla data di validità del presente Protocollo, presso il Settore Penale del Tribunale di Viterbo i procedimenti penali rientranti nelle tipologie già individuate dal Presidente del Tribunale nel Progetto organizzativo prot. n. 704 del 29.4.2020 potranno essere trattati sia “in presenza”, sia con modalità “da remoto”;

Le udienze saranno trattate:

- quanto all'Ufficio Dibattimento sia nella modalità telematica “da remoto” di cui al seguente art. 2, sia nella modalità “in presenza” di cui al successivo art. 3;
- quanto all'Ufficio G.i.p/ G.u.p., soltanto nella modalità “in presenza” di cui al successivo art. 3.

1.2 Fermo quanto sopra previsto, potranno svolgersi con modalità “da remoto”, di cui al successivo art. 2.1, previa acquisizione del consenso di tutte le parti circa tali modalità, le seguenti fasi dei procedimenti:

- a) costituzione delle parti, questioni preliminari ed ammissione delle prove;
- b) istruttoria dibattimentale, limitatamente all'esame di ufficiali e agenti di P.G., di periti e di consulenti tecnici di parte;
- c) discussione finale.

Il giudice potrà comunque decidere di celebrare l'udienza in aula, pur in presenza di richiesta di celebrazione “da remoto” e di accordo delle parti, avendo riguardo a esigenze di efficienza in termini di rapporto costi-benefici tra risultati conseguibili e risorse di tempo da impiegare per l'udienza da remoto, in relazione a tutti gli adempimenti conseguenti, alla diversa forma di celebrazione dei processi chiamati

nella stessa udienza, alla natura del processo, alla tipologia di attività da svolgere, ai mezzi tecnici disponibili.

ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DA REMOTO

2.1 Il difensore dell'imputato o il PM che intenda chiedere la trattazione "da remoto" di procedimenti già fissati precedentemente al periodo di emergenza sanitaria, anche non rientranti nella previsione del Progetto organizzativo del Presidente del Tribunale prot. n. 704 del 29.4.2020, dovrà inviare almeno **20 gg. prima** dell'udienza apposita istanza al giudice che procede, a mezzo PEC, e comunicare contestualmente la richiesta alle altre parti del processo, nella stessa forma.

La richiesta dovrà contenere l'invito ad esprimere il consenso circa detta modalità di trattazione e contestualmente rinunciare, *ex art. 183 c.p.p.*, alle eccezioni comunque connesse o collegate alla modalità di trattazione del processo "da remoto", mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC alla cancelleria, non oltre **10 gg. prima** dell'udienza, e dovrà contenere l'avviso che la mancata risposta nel termine indicato sarà intesa come dissenso.

Nel caso in cui il procedimento sia chiamato in prima udienza, la richiesta andrà comunicata anche alla parte offesa personalmente, a mezzo PEC inviata al difensore nominato; ove la nomina del difensore non sia in atti, la comunicazione sarà effettuata tramite e a cura della Procura della Repubblica.

L'eventuale consenso della persona offesa che intenda costituirsi parte civile, anche in udienza, dovrà essere espresso dal difensore, allegando la relativa nomina alla comunicazione via PEC.

Nell'istanza e nelle successive comunicazioni il difensore dovrà indicare il giudice procedente, il numero di ruolo R.G.N.R. (nonché R.G. Dib, ove noto) e l'indirizzo di PEO – posta elettronica ordinaria – presso il quale intende ricevere il *link* al quale collegarsi in udienza.

2.2 Qualora il consenso alla celebrazione "da remoto" sia stato prestato da tutte le parti e il giudice ritenga di poter procedere con tale modalità, la cancelleria del

giudice – con le modalità di cui all’art. 83, c. 14, D.L. n. 18/2020 – comunicherà, la data e l’orario di celebrazione dell’udienza e le modalità di collegamento non oltre **3 gg. prima** dell’udienza.

Ove il giudice ritenga di non poter accogliere l’istanza per i motivi di cui al precedente art. 1.2, ultimo periodo, ovvero qualora non sia pervenuto il consenso di tutte le parti interessate, provvederà con decreto motivato comunicato alle parti con le stesse modalità.

- 2.3 Nei casi di udienze istruttorie “da remoto” di cui al precedente art. 1.2 lett. b), cui i difensori abbiano consentito, la citazione delle persone da esaminare (testimoni che rivestano la qualifica di ufficiali o agenti di P.G., periti, consulenti tecnici di parte) dovrà contenere l’invito ad ottenere dalla cancelleria il *link* per il collegamento.
- 2.4 L’udienza “da remoto” verrà celebrata mediante l’applicativo “Microsoft Teams” di cui alla nota 10.3.2020 (prot. n. m-dg DOG07.10/03/2020. 0003413.ID) del Ministero della Giustizia– Dipartimento dell’Amministrazione del personale e dei servizi– Direzione generale per i servizi informatici automatizzati.
- 2.5 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Protocollo, si rinvia espressamente alle disposizioni di cui all’art. 83 del D.L. n. 18/2020 e ss. mm. e ii.
- 2.6 Gli indirizzi PEC delle cancellerie dei giudici e delle segreterie del PM saranno reperibili sul sito internet del Tribunale.

ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE “IN PRESENZA”

- 3.1 Saranno trattate “in presenza” le udienze rientranti nella previsione del Progetto organizzativo del Presidente del Tribunale prot. n. 704 del 29.4.2020, previa, comunque, valutazione del giudice in ordine alla possibilità che il processo – tenuto conto del numero delle parti coinvolte, del numero dei difensori, della presumibile durata dell’udienza, del numero e della qualità dei testimoni – possa essere trattato nel periodo emergenziale in questione nel rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica, e del necessario distanziamento sociale, onde evitare

assembramenti.

Il Giudice adotterà ogni opportuno provvedimento per consentire la celebrazione dell'udienza in sicurezza (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, cambio dell'aula, riduzione del numero dei testimoni da escutere, etc), tenendo conto di quanto prescritto nel citato Provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale.

3.2 Il difensore dell'imputato, della parte civile o il P.M. che intenda chiedere la trattazione "in presenza" di procedimenti già fissati precedentemente al periodo di emergenza sanitaria, anche non rientranti nella previsione del Progetto organizzativo del Presidente del Tribunale prot. n. 704 del 29.4.2020, dovrà inviare **almeno 20 gg. prima dell'udienza** apposita istanza motivata circa l'urgenza della trattazione nel periodo di emergenza sanitaria al Giudice che procede, a mezzo PEC. Nell'istanza dovrà essere indicato il Giudice procedente, il numero di ruolo R.G.N.R. nonché R.G. Dib, ove noto.

Non è necessario il consenso delle altre parti.

Il Giudice valuterà la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza con riferimento al tipo di reato, all'epoca della sua commissione, alla qualità delle parti, agli interessi coinvolti, e ad ogni altro elemento, tenuto anche conto dei criteri indicati al precedente comma 3.1.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto verrà comunicato alle parti almeno **10 gg. prima dell'udienza**.

ART. 4 – UDIENZE DI CONVALIDA E UDIENZE CON RITO DIRETTISSIMO

4.1 Per le udienze di cui all'art. 391 c.p.p. di convalida di arresto o fermo e di cui agli artt. 449, 558 c.p.p. (giudizio direttissimo) e per gli interrogatori di garanzia restano ferme le disposizioni di cui al Protocollo del 15.4.2020, stipulato tra le parti, in vigore presso il Tribunale di Viterbo (prot. 17/04/2020.0000662.U).

Il Presidente del Tribunale di Viterbo

René René Reali

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo

Luigi Annunzi

Il Coordinatore del Settore Dibattimento del Tribunale di Viterbo

Stefano Lett

Il Coordinatore dell'Ufficio g.i.p./g.u.p. del Tribunale di Viterbo

Francesco Caporali

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo

Massimo Pisan

Il Presidente della Camera Penale di Viterbo di Viterbo

M. Rinaldi

Il Presidente di A.I.G.A - Sezione di Viterbo

[Signature]

Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Viterbo

[Signature]

Viterbo, 13/5/2020